

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi
04	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Spese
	LAVORO
06	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
07	PREVIDENZA
09	PREVIDENZA - Agevolazioni
	SETTORI PARTICOLARI
10	AUTOTRASPORTATORI
12	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Interventi edilizi - Detrazione per interventi di recupero edilizio, sismabonus ed ecobonus - Spese sostenute dal 2025 - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Aliquota applicabile (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8)

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 19.6.2025 n. [8](#), ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 ([art. 1](#) co. 55 della L. 207/2024) per i *bonus* "edilizi".

La citata legge, infatti, ha sostanzialmente allineato le aliquote di "ecobonus" e "sismabonus", di cui agli [artt. 14](#) e [16](#) del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR (detrazione IRPEF c.d. "bonus casa").

Tutti gli altri aspetti legati alle specifiche discipline agevolative rimangono invariati, motivo per cui *ecobonus* e *sismabonus* continuano a spettare sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, nei limiti di detrazione o di spesa previsti dalla norma.

Aliquota "ordinaria" per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 55 della L. 207/2024, l'aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico ("sismabonus") e per la riqualificazione energetica degli edifici ("ecobonus") è fissata:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2025;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2027.

In relazione agli interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Rimangono altresì invariati i limiti di detrazione e di spesa di *sismabonus* ed *ecobonus*.

Aliquota "maggiorata" per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'[art. 1](#) co. 55 della L. 207/2024, l'aliquota della detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio e delle detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico ("sismabonus") e per la riqualificazione energetica degli edifici ("ecobonus") è fissata:

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Destinazione ad abitazione principale

Per poter beneficiare dell'aliquota "maggiorata" (50% per spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) l'unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale.

L'aliquota "maggiorata" (50% per spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) compete anche se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze.

L'eventuale cambio di destinazione dell'immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell'agevolazione (per effetto dell'applicazione dell'aliquota "ordinaria": cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. [8](#)).

Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'[art. 10](#) co. 3-bis del TUIR, "quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata".

Titolarità dell'immobile

L'aliquota "maggiorata" (50% per le spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l'unità ad abitazione principale.

Il requisito della titolarità dell'immobile deve essere verificato all'inizio dei lavori.

Familiari conviventi e detentori

L'aliquota "maggiorata" (50% per le spese 2025 e 36% per spese 2026 e 2027) prevista per le spese sostenute dal 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR, di riqualificazione energetica, di cui all'[art. 14](#) del DL 63/2013, e di riduzione del rischio sismico, di cui all'[art. 16](#) co. 1-bis ss. del DL 63/2013, non può essere estesa ai familiari conviventi, né ai detentori degli immobili (es. locatario o comodatario).

Familiari conviventi e detentori, pertanto, per le spese sostenute dal 2025 possono beneficiare dei suddetti *bonus* con le aliquote "ridotte" del 36% (per le spese 2025) o del 30% (per le spese 2026 e 2027).

Sismabonus acquisti e "bonus casa acquisti"

Un'importante conferma contenuta nella circ. Agenzia delle Entrate [8/2025](#) riguarda il c.d. "sismabonus acquisti", di cui all'[art. 16](#) co. 1-septies del DL 63/2013, e il c.d. "bonus casa acquisti", di cui all'[art. 16-bis](#) co. 3 del TUIR: l'agevolazione, infatti, può competere nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2025 (o del 36% per le spese 2026 e 2027) se l'unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si fruisce "per la prima volta della detrazione".

Acquisto o realizzazione di box auto pertinenziali

La detrazione IRPEF prevista per l'acquisto o la costruzione di box auto pertinenziali dall'[art. 16-bis](#) co. 1 lett. d) del TUIR può competere, per le spese sostenute dal 2025, nella misura "maggiorata" (50% o 36%) se l'unità principale, cui il box è pertinenza, è destinata ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Interventi sulle parti comuni

Le aliquote "ordinarie" introdotte dalla L. [207/2024](#) si applicano anche agli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali, di cui agli [artt. 14](#) co. 2-quater e 16 co. 1-quinquies del DL 63/2013, agli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui all'[art. 14](#) co. 2-quater.1 del DL 63/2013, agli interventi antisismici che determinano la riduzione di una o due classi di rischio, di cui all'[art. 16](#) co. 1-quater del DL 63/2013.

Era invece alquanto dubbio se potessero competere le aliquote "maggiorate" del 50% (2025) e 36% (2026-2027) anche per gli interventi sulle parti comuni, in quanto la norma parla testualmente di "interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".

Sul punto, la circ. [8/2025](#) ha dato una interpretazione estensiva, ritenendo che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici (siano essi condomini, condomini minimi o edifici interamente posseduti da un unico proprietario composti da più unità) l'aliquota "maggiorata" debba "essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino", se il condomino è il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale (la condizione della titolarità dell'immobile deve essere verificata all'inizio dei lavori).

Seppur la circ. 8/2025 non lo chiarisca parrebbe peraltro possibile derogare al criterio millesimale di ripartizione delle spese.

Resta fermo che, per le spese imputate ai condòmini non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento, ovvero, anche se titolari dei predetti diritti, che non abbiano adibito l'immobile ad abitazione principale, è possibile fruire delle detrazioni spettanti con le aliquote "ordinarie" (36% o 30%).

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50%

Ai sensi dell'[art. 16-bis](#) co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi, anche per le spese sostenute dall'1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (cfr. circ. Agenzia Entrate 19.6.2025 n. [8](#)).

Caldaie alimentate a combustibili fossili

Dall'1.1.2025, non godono dell'agevolazione di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

L'esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva (UE) 24.4.2024 n. 1275 (c.d. "Case green").

Al riguardo la circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. [8](#) ha chiarito che per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono detraibili le spese sostenute entro il 31.12.2024 con il *bonus casa* o l'*ecobonus*, anche se gli interventi sono ultimati dall'1.1.2025.

Dall'1.1.2025, le agevolazioni fiscali non spettano per le caldaie a condensazione e per i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2025 n. 8).

Le detrazioni fiscali (detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR e detrazione IRPEF/IRES c.d. "ecobonus", di cui all'[art. 14](#) del DL 63/2013) continuano a spettare per le spese sostenute dall'1.1.2025 per:

- i microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili);
- i generatori a biomassa;
- le pompe di calore ad assorbimento a gas;
- i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione così come previsto dal DM 6.8.2020.

Circolare Agenzia Entrate 19.6.2025 n. 8

Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2025 - "Detrazione maggiorata al 50% estesa alle spese 2025 sulle parti comuni" - Zanetti - Zeni

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Recupero edilizio" - Zeni A.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Spese - Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto e spese di rappresentanza - Requisiti di deducibilità - Novità del DL 84/2025 (c.d. "DL Fiscale")

L'art. 1 co. 2 del DL 84/2025 (c.d. "DL Fiscale") abroga l'[art. 1](#) co. 81 lett. b) della L. 207/2024 che aveva stabilito l'obbligo di tracciabilità dei relativi pagamenti per poter dedurre le spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto (tramite taxi o noleggio con conducente) in capo agli esercenti arti e professioni. Tale disposizione, però, aveva modificato il previgente testo dell'[art. 54](#) del TUIR, ponendo così evidenti problemi di coordinamento con la normativa attualmente applicabile, introdotta dal DLgs. [192/2024](#).

L'abrogazione opera dal periodo di imposta in corso al 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL [84/2025](#)).

Tanto premesso, il DL [84/2025](#) reintroduce i suddetti obblighi, analoghi a quelli previsti per le imprese, integrando le disposizioni attualmente vigenti.

Di seguito, si propone una sintesi delle novità apportate.

Rimborsi spese

Ai sensi dell'[art. 54](#) co. 2 lett. b) del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Si tratta, ad esempio, dei rimborsi per le spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio e le altre spese eventualmente sostenute dal professionista per svolgere la propria attività. In tale categoria rientrano, in pratica, tutti i rimborsi con caratteristiche diverse da quelli afferenti alle spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene ([art. 54-ter](#) co. 1 del TUIR), fatti salvi i casi di inadempimento del committente previsti dall'[art. 54-ter](#) co. 2 - 5 del TUIR.

Tramite l'inserimento del co. 2-bis all'interno del suddetto art. 54, viene stabilito che, in deroga alla suddetta regola generale, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante i sistemi previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, Satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN).

Uguualmente, nei casi disciplinati dall'[art. 54-ter](#) co. 2 - 5 del TUIR, le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o tramite i suddetti sistemi previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97.

Tenuto conto che l'abrogato [art. 1](#) co. 81 lett. b) della L. 207/2024 presentava già una disciplina in materia, ancorché incoerente, tali disposizioni si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 18.6.2025 (si tratta del 2025, per i soggetti "solari").

Spese di trasferta sostenute direttamente dal professionista o rimborsate a dipendenti o ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi

L'[art. 1](#) co. 1 lett. e) n. 2) del DL 84/2025 ha inserito il co. 6-bis all'interno dell'[art. 54-septies](#) del TUIR, al fine di subordinare la deducibilità delle spese di seguito riportate, sostenute dall'esercente arti e professioni nel territorio dello Stato, all'esecuzione del pagamento con versamento bancario o postale o mediante i suddetti sistemi previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97:

- spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o ncc sostenute direttamente per la propria attività;
- spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o ncc sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi (c.d. spese "prepagate");
- spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora la deducibilità spetti ai sensi delle disposizioni del Capo V "Redditi di lavoro autonomo" (quindi, ad esempio, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni restano deducibili nelle misure previste dall'[art. 95](#) co. 3 del TUIR).

Tenuto conto che l'abrogato [art. 1](#) co. 81 lett. b) della L. 207/2024 presentava già una disciplina, ancorché incoerente, sull'obbligo di tracciabilità dei pagamenti delle spese sostenute dall'esercente arte o professione e riaddebitate analiticamente al committente, la parte dell'[art. 1](#) co. 1 lett. e) n. 2 del DL 84/2025 che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi si applica alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc, sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 18.6.2025 (e, cioè, dal 2025 per i soggetti "solari").

Le altre disposizioni, diverse da quelle riguardanti le spese oggetto di riaddebito e i relativi rimborsi, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc sostenute a partire dal 18.6.2025. Pertanto, tali spese, se sostenute fino al 17.6.2025, sono deducibili anche se sostenute con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante).

Spese di rappresentanza e per omaggi

L'[art. 1](#) co. 1 lett. e) n. 1) del DL 84/2025 ha integrato l'[art. 54-septies](#) co. 2 del TUIR, al fine di stabilire che anche le spese di rappresentanza e quelle per omaggi, ovunque sostenute, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con versamento bancario o postale o mediante i suddetti sistemi previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97.

Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008, sono deducibili:

- da un lato, se il pagamento è eseguito con i suddetti strumenti;
- dall'altro, se rientrano nei limiti quantitativi di deducibilità già attualmente fissati dall'[art. 54-septies](#) co. 2 del TUIR (cioè, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta).

Le nuove disposizioni si applicano alle spese di rappresentanza e per omaggi sostenute a partire dal 18.6.2025.

Pertanto, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 devono essere pagate:

- fino al 17.6.2025, senza vincoli particolari (anche, ad esempio, in contante);
- dal 18.6.2025, esclusivamente con i citati strumenti tracciabili.

Applicabilità delle disposizioni ai fini IRAP

I suddetti obblighi di tracciabilità si applicano anche per la determinazione della base imponibile IRAP. Al riguardo, si ricorda che, dal 2022, indipendentemente dall'organizzazione della quale si avvalgono, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti arti e professioni ([art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021), mentre resta assoggettato ad IRAP l'esercizio di arti e professioni in forma associata di cui all'[art. 5](#) co. 3 lett. c) del TUIR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.2.2022 n. 4, § 3).

In ambito IRAP, quindi, la modifica introdotta dal DL [84/2025](#) interessa solo le spese sostenute da:

- società semplici esercenti attività di lavoro autonomo;
- associazioni tra professionisti;
- studi associati.

art. 54 co. 2 bis DPR 22.12.1986 n. 917

art. 54 septies co. 6 bis DPR 22.12.1986 n. 917

art. 54 ter co. 5 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 20.6.2025 - "Il professionista deve tracciare anche le proprie spese di trasferta" - Fornero

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Rimborsi spese" - Alberti P., Fornero L. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Trasferta" - Alberti P. - Fornero L.

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Incentivi all'assunzione di giovani - Novità del DL 60/2024 (c.d. DL "Coesione-Lavoro") - Requisiti - Chiarimenti (messaggio INPS 18.6.2025 n. 1935)

Con il messaggio 18.6.2025 n. [1935](#), l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni sulle condizioni da rispettare al fine di poter fruire del *bonus* giovani ex [art. 22](#) del DL 60/2024, attuato con il DM [11.4.2025](#).

Ambito applicativo

L'incentivo è riconosciuto:

- in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
- per l'assunzione a tempo indeterminato (o per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato) di giovani che alla data dell'evento non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo consiste in un esonero contributivo del 100% per un massimo di 24 mesi, esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni, e spetta:

- per le assunzioni effettuate dall'1.9.2024 al 31.12.2025, con limite massimo di esonero di 500,00 euro ([art. 22](#) co. 1 del DL 60/2024);
- ai datori di lavoro privati che, dal 31.1.2025 (purché la domanda di riconoscimento dell'esonero venga effettuata prima di procedere all'assunzione/trasformazione) al 31.12.2025, assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con limite massimo di 650,00 euro ([art. 22](#) co. 1 del DL 60/2024).

Condizioni

Con la circ. 12.5.2025 n. [90](#), l'INPS ha affermato che il diritto alla fruizione è subordinato al rispetto:

- dei principi generali previsti dall'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015;
- di quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 1175 della L. 296/2006 (tra cui la regolarità contributiva);
- dei presupposti specificamente previsti per la misura dall'[art. 22](#) del DL 60/2024 e dal DM 11.4.2025.

Nello specifico, i datori di lavoro:

- non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (GMO) o a licenziamenti collettivi (ai sensi della L. [223/91](#)), nella stessa unità produttiva;
- non devono procedere, nei 6 mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per GMO del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo (la violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito).

Condizioni specifiche per le assunzioni nella ZES

Sono previste specifiche condizioni per l'incentivo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nella ZES, per le quali occorre il rispetto delle condizioni generali in materia di aiuti di Stato. In particolare:

- l'ammontare dell'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell'[art. 2](#) del Regolamento UE n. 651/2014;
- sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'[art. 2](#) del Regolamento UE n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del Regolamento UE 2015/1589, conformemente alle disposizioni di cui all'[art. 46](#) della L. 234/2012;

- l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.

Incremento occupazionale netto

Con il messaggio [1935/2025](#), l'INPS ha precisato che la legittima fruizione dell'esonero contributivo ex [art. 22](#) co. 1 del DL 60/2024 (quello con importo massimo mensile pari a 500,00 euro), per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2025, sarà subordinata al rispetto del requisito dell'incremento netto dell'occupazione.

È la Commissione europea che ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani, l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa.

In sostanza, la condizione dell'incremento occupazionale netto era prevista solo per l'incentivo nella ZES ex [art. 22](#) co. 3 del DL 60/2024 (con importo maggiorato a 650,00 euro mensile) e per il *bonus* donne ex art. 23 del DL 60/2024. Dall'1.7.2025, tale condizione sarà richiesta anche per il *bonus* giovani ex [art. 22](#) co. 1 del DL 60/2024, con importo massimo di 500,00 euro mensili.

Domanda

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi del modulo di istanza *on line* presente nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22- Giovani".

Con il messaggio [1935/2025](#), l'INPS informa che il modulo di domanda è stato implementato con l'inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell'[art. 47](#) del DPR 445/2000: *"la legittima fruizione dell'esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell'incremento occupazionale netto"*.

art. 22 co. 1 DL 7.5.2024 n. 60

Messaggio INPS 18.6.2025 n. 1935

Il Quotidiano del Commercialista del 19.6.2025 - "Incremento occupazionale netto per il bonus giovani con importo massimo di 500 euro" - Silvestro

Il Sole - 24 Ore del 19.6.2025, p. 39 - "Da luglio il bonus giovani richiederà sempre l'incremento occupazionale" - Cannioto - Maccarone

Guide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione under 35" - Silvestro D.

PREVIDENZA

Pensione anticipata flessibile "Quota 103" - Incentivo per il trattenimento in servizio - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Istruzioni (circ. INPS 16.6.2025 n. 102)

Con la circ. 16.6.2025 n. [102](#), l'INPS è intervenuto in merito all'incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che nell'anno 2025 maturano i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata e di pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103"), fornendo le istruzioni operative per la gestione dei relativi adempimenti.

Disciplina generale

L'[art. 1](#) co. 161 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha riproposto l'incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato entro quest'anno i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della:

- pensione anticipata flessibile di cui all'[art. 14.1](#) del DL 4/2019 (c.d. "Quota 103");
- pensione anticipata di cui all'[art. 24](#) co. 10 del DL 201/2011.

L'esercizio dell'opzione consiste nella rinuncia all'accredito della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e successiva alla data dell'esercizio della facoltà in questione.

La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare, viene quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorre a formare reddito ai fini fiscali.

Caratteristiche dell'opzione

Con la circolare in commento si evidenzia che il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore, mentre resta fermo l'obbligo di versamento della quota a carico azienda.

In altri termini, precisa l'Istituto previdenziale, la posizione assicurativa del lavoratore continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro.

Inoltre, si ricorda che la facoltà di rinuncia:

- è esercitabile e revocabile dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa;
- non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità, o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo trova applicazione automatica anche sul nuovo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, l'Istituto previdenziale ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale".

Decorrenze

Per quanto riguarda invece le decorrenze pensionistiche di riferimento per l'incentivo in parola, l'INPS precisa che, per i soggetti in possesso di:

- 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025, il trattamento pensionistico "Quota 103" decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti del settore privato, ovvero 9 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, la pensione anticipata ex [art. 24](#) co. 10 del DL 201/2011 decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Condizioni di spettanza

Per quanto riguarda le condizioni di spettanza dell'incentivo in questione, l'INPS evidenzia innanzitutto che trattandosi di un abbattimento totale della quota di contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, il beneficio non assume la natura di incentivo all'assunzione e pertanto non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015.

Inoltre, non comportando benefici in capo al datore di lavoro, la fruizione dell'incentivo non risulta subordinata al possesso del DURC.

Infine, la circolare in commento chiarisce che l'applicazione della misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e alla sua registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Cumulabilità con altre misure agevolative

Con riferimento al tema della cumulabilità con le diverse misure agevolative, l'INPS ricorda in via preliminare che l'incentivo consiste tecnicamente in un mancato versamento della quota IVS a carico del lavoratore e nell'erogazione dei corrispondenti importi direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione.

Pertanto, l'incentivo risulta:

- applicabile contestualmente ad altre misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
- non strutturalmente compatibile con eventuali esoneri dal versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto il mancato versamento della quota IVS esclude l'applicabilità delle agevolazioni su tale quota.

Procedura di riconoscimento

La circ. [102/2025](#) rende noto che il lavoratore interessato ad avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all'INPS.

Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell'incentivo, l'Istituto verificherà il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata e, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunicherà al lavoratore l'esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale", l'accoglimento della stessa.

Solo all'esito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'INPS al datore di lavoro, lo stesso potrà procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.

Gestione dei Flussi UniEmens

Nella circolare in commento vengono fornite le istruzioni per la gestione dell'incentivo nel flusso UniEmens. In particolare, l'INPS rende noto che nell'elemento "CodiceCausale" dovrà essere inserito il codice causale già in uso "L577". Con l'occasione, viene altresì illustrata l'esposizione dei dati degli iscritti alla Gestione pubblica nonché nella sezione "PosAgri" del flusso UniEmens, nel caso di datori di lavoro agricoli.

art. 1 co. 161 L. 30.12.2024 n. 207

Circolare INPS 16.6.2025 n. 102

Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2025 - "Incentivo per il trattenimento in servizio senza obbligo di DURC" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Pensione anticipata" - Secchi N. Guide

Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Pensione "Quota 103"" - Secchi N.

PREVIDENZA

[Agevolazioni - ISEE - Esclusione dei titoli di Stato - Modifiche al DPCM 159/2013 - Semplificazioni operative \(messaggio INPS 16.6.2025 n. 1895\)](#)

Con il messaggio 16.6.2025 n. [1895](#), l'INPS ha fornito nuove istruzioni operative per la fruizione della misura prevista dall'[art. 5](#) co. 4-bis del DPCM 159/2013 e consistente nell'esclusione dei titoli di Stato dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell'ISEE, fino a un valore massimo di 50.000,00 euro per nucleo familiare.

Esclusione dei titoli di Stato dall'ISEE

L'[art. 5](#) co. 4-bis del DPCM 159/2013 (inserito dal DPCM [13/2025](#), attuando la misura ex [art. 1](#) co. 183 e 184 della L. 213/2023) prevede l'esclusione dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell'ISEE, fino a un valore massimo di 50.000,00 euro per nucleo familiare, dei:

- titoli di Stato di cui all'[art. 3](#) del DPR 398/2003 (vale a dire i Buoni Ordinari del Tesoro - BOT, i Buoni del Tesoro Poliennali - BTP (tutte le categorie) e i Certificati di Credito del Tesoro - CCTeu);
- buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;
- libretti di risparmio postale.

Le istruzioni alla compilazione della DSU precisano che i rapporti finanziari interessati da tale esclusione sono i seguenti:

- "Codice 02" - Rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni;
- "Codice 03" - Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti esclusivamente presso Poste Italiane;
- "Codice 06" - Gestione patrimoniale;
- "Codice 07" - Certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti esclusivamente presso Poste Italiane.

Operatività

La misura è divenuta effettivamente operativa e fruibile solo dopo la pubblicazione:

- del DPCM [13/2025](#), che ha modificato e aggiornato il DPCM [159/2013](#) alle novità normative susseguites negli anni;
- del DM 75/2025, con l'aggiornamento della modulistica e delle istruzioni;
- della circolare INPS n. 73/2025.

Modalità di fruizione

Nella circ. INPS n. [73/2025](#) è stato evidenziato che, dal 3.4.2025, è possibile non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato) e dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000,00 euro per nucleo familiare.

In sostanza, sia le istruzioni per la compilazione della DSU, sia la circ. INPS [73/2025](#) hanno precisato che, in caso di DSU precompilata, sarebbe stato onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall'Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000,00 euro per nucleo familiare.

Esclusione automatica con ISEE precompilato

A partire dal 16.6.2025, i quadri del patrimonio mobiliare ai fini ISEE sono precompilati dall'INPS con i valori al netto dell'esclusione dei titoli di Stato prevista dall'[art. 5](#) co. 4-bis del DPCM 159/2013.

Il servizio di presentazione della DSU in modalità precompilata è stato quindi implementato con l'inserimento dei valori del patrimonio mobiliare (Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU) applicando la riduzione dei valori del Saldo/Valore al 31 dicembre dei rapporti finanziari trasmessi dall'Agenzia delle Entrate relativi ai titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale fino a un valore complessivo massimo di 50.000,00 euro per nucleo familiare.

Inoltre, relativamente ai libretti di risparmio postale (Tipo rapporto 03) la riduzione è effettuata anche sui valori indicati nel campo "Giacenza media" del Quadro FC2, sezione I, della DSU.

La riduzione è effettuata secondo il seguente ordine di priorità:

- dichiarante, componenti del nucleo diversi dal dichiarante in ordine decrescente di età (dal maggiore al minore di età), genitore non coniugato e non convivente (con riferimento ai componenti del nucleo);
- titoli di Stato presenti nei rapporti finanziari con codice 2 e 6, buoni fruttiferi postali presenti nei rapporti finanziari con codice 7 e operatore finanziario Poste, libretti di risparmio postale presenti nei rapporti finanziari con codice 3 e operatore finanziario Poste (per quanto attiene ai rapporti finanziari nell'ambito del medesimo soggetto).

Il dichiarante deve quindi accettare o modificare i dati del Quadro FC2 relativi ai valori dei rapporti finanziari riportati al netto dell'esclusione o della riduzione prevista dalla normativa.

DSU in modalità autodichiarata

Nella DSU in modalità autodichiarata per i libretti di risparmio postale (Tipo rapporto 03) la riduzione dei valori deve essere effettuata sia nel campo "Saldo al 31 dicembre" che nel campo "Giacenza media" del Quadro FC2, sezione I, della DSU, fermo restando il limite complessivo di 50.000,00 euro per nucleo familiare.

art. 5 co. 4 bis DPCM 5.12.2013 n. 159

Circolare INPS 3.4.2025 n. 73

Messaggio INPS 16.6.2025 n. 1895

Il Quotidiano del Commercialista del 17.6.2025 - "Patrimonio mobiliare ISEE precompilato con titoli di Stato ridotti in automatico" - Silvestro

Italia Oggi del 17.6.2025, p. 31 - "Isee, Bot fuori dal precompilato" - Cirioli Guide

Eutekne - Previdenza - "ISEE" - Silvestro D.

Settori particolari

AUTOTRASPORTATORI

Deduzione forfetaria delle spese non documentate - Periodo d'imposta 2024 - Misura spettante (comunicato MEF 13.6.2025 e comunicato Agenzia delle Entrate 13.6.2025)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il [comunicato](#) 13.6.2025, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall'[art. 66](#) co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d'imposta 2024 (modello REDDITI 2025).

Normativa di riferimento

L'[art. 66](#) co. 5 del TUIR riconosce alcune deduzioni forfetarie giornaliere per spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (ai sensi dell'[art. 13](#) co. 4 del DL 90/90).

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

L'[art. 1](#) co. 652 della L. 208/2015 ha stabilito che, dall'1.1.2016, le suddette deduzioni forfetarie spettano:

- in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore o dai soci oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa (in precedenza, era prevista un'ulteriore distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali);
- nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore o dai soci all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa.

Adeguamento annuale degli importi deducibili - Periodo d'imposta 2024

Nonostante la citata norma individui importi specifici, la misura è stata modificata nel corso degli anni tenendo conto delle risorse disponibili.

Con riferimento al periodo d'imposta 2024 (modello REDDITI 2025), il comunicato MEF 13.6.2025 ha fissato gli importi delle deduzioni forfetarie nella misura di:

- 48,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;

- 16,80 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

La misura è stata quindi confermata rispetto a quella prevista per il periodo d'imposta 2023 (modello REDDITI 2024) e per il periodo d'imposta 2022 (modello REDDITI 2023).

Deduzione forfetaria per i soci di società di persone

La deduzione forfetaria delle spese non documentate di cui all'[art. 66](#) co. 5 del TUIR si applica anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti ([art. 13](#) co. 4 del DL 90/90).

Si ritiene che l'importo della deduzione, essendo questa legata ai trasporti effettuati personalmente, debba essere riferito ad ogni singolo socio e non, complessivamente, alla società.

Deduzione forfetaria annua

Per gli autotrasportatori di merci per conto terzi compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di 154,94 euro per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi ([art. 66](#) co. 5 secondo periodo del TUIR).

Obblighi documentali

Il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l'accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture ed alle lettere di vettura) un prospetto recante l'indicazione:

- dei viaggi effettuati e della loro durata;
- delle località di destinazione;
- degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).

Indicazione nel modello REDDITI 2025

In merito all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate, nel [comunicato](#) stampa 13.6.2025, ha ricordato che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore ai sensi dell'[art. 66](#) co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2025, utilizzando, nel rigo RF55, i codici 43 e 44 e, nel rigo RG22, i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.

art. 66 co. 5 DPR 22.12.1986 n. 917

Comunicato stampa Agenzia Entrate 13.6.2025 n. 35

Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 13.6.2025 n. 63

Il Quotidiano del Commercialista del 14.6.2025 - "Ancora a 48 euro la deduzione forfetaria per gli autotrasportatori" - Redazione

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autotrasportatori" - Alberti P.

Leggi in evidenza

TUTELA E SICUREZZA

DPCM 29.1.2025

TUTELA E SICUREZZA

AMBIENTE - Dichiarazione ambientale - Approvazione del nuovo modello MUD - Termine di presentazione nel 2025

In attuazione della L. 25.1.94 n. 70, il presente DPCM approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare in sostituzione di quello approvato

con il DPCM 26.1.2024 (pubblicato sulla G.U. 2.3.2024 n. 52).

L'approvazione di un nuovo modello MUD si è resa necessaria al fine di poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea.

Decorrenza

Il nuovo modello MUD deve essere utilizzato, da parte dei soggetti interessati, per la presentazione delle dichiarazioni ambientali relative al 2024 e agli anni successivi.

Modalità di presentazione

Il modello MUD deve essere presentato:

- alla Camera di commercio competente per territorio;
- in generale, mediante invio telematico con firma digitale;
- oppure, ove previsto, mediante invio con posta elettronica certificata (PEC) della modulistica generata dal sistema di compilazione, firmata dal dichiarante sul modello cartaceo e trasformata in un allegato in file PDF.

Termine di presentazione

In generale, il modello MUD deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tuttavia, l'art. 6 co. 2-bis della L. 25.1.94 n. 70 stabilisce che, qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello MUD, il termine per la presentazione del modello è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva il nuovo modello.

Pertanto, poiché il presente DPCM, che ha approvato il nuovo modello MUD, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.2.2025, il modello MUD relativo all'anno 2024 deve essere presentato entro 120 giorni da tale data, vale a dire entro il 28.6.2025, termine però che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 30.6.2025 (si veda l'avviso del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 13.6.2025).